

LEGGE REGIONALE

Norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale della Regione e degli Enti pubblici non economici da essa dipendenti in attuazione dell'Accordo nazionale per il triennio 1988/90

**Consiglio Regionale
della Puglia**

1

LEGGE REGIONALE

"Norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale della Regione e degli Enti pubblici non economici da essa dipendenti in attuazione dell'Accordo nazionale per il triennio 1988/90".

Il Consiglio regionale
ha approvato la seguente legge:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Finalità della legge - Campo di applicazione - Durata

1. Con la presente legge la Regione Puglia, in applicazione dell'articolo 10 della legge 29 marzo 1983, n. 93, così come modificato dall'art. 2 della legge 8 agosto 1985, n. 426, recepisce i contenuti dell'Accordo nazionale per il periodo 1988/1990 riguardante il personale delle Regioni a Statuto ordinario e disciplina, in conformità, lo stato giuridico e il trattamento economico del proprio personale.

2. Gli effetti giuridici dell'Accordo decorrono dal 1° gennaio 1988, gli effetti economici dal 1° luglio 1988, fatte salve le diverse decorrenze espressamente previste nei successivi articoli per particolari istituti contrattuali.

3. Le norme della presente legge si applicano al personale regionale nonché al personale degli Enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione

CAPO II

Rapporti con l'utenza

SEZIONE I

ART. 2

RAPPORTI AMMINISTRAZIONE - CITTADINO

1. Nell'intento di perseguire l'ottimizzazione dell'erogazione dei servizi, l'Amministrazione regionale assume come obiettivo fondamentale dell'azione amministrativa il miglioramento delle relazioni con l'utenza, da realizzarsi nel modo più congruo, tempestivo ed efficace da parte delle proprie strutture operative.

2. A tale scopo, la Regione appronta adeguati strumenti per la tutela degli interessi degli utenti, anche attraverso l'istituzione dell'Ufficio Pubbliche Relazioni, abilitato anche a ricevere eventuali reclami e suggerimenti degli utenti, ai fini del miglioramento dei servizi.

3. In tale quadro la Regione può predisporre, sentite le Organizzazioni e le confederazioni sindacali di cui all'art. 2 del decreto del Ministro per la Funzione Pubblica 30 marzo 1989, appositi progetti - da realizzare nel periodo di vigenza della presente legge - finalizzati in particolare ad assicurare condizioni di massima trasparenza, di dialogo e di sicurezza nel rapporto con gli utenti, ivi compresa la riconoscibilità degli addetti ai servizi, mediante interventi diretti ad assicurare, secondo la natura degli adempimenti istituzionali:

b) l'ampliamento dell'orario di ricevimento, per garantire l'accesso anche nelle ore pomeridiane, laddove se ne ravvisi la necessità, in relazione alle esigenze degli utenti;

c) il collegamento fra le strutture e l'unificazione di adempimenti che valgano ad agevolare il rapporto con gli utenti, anche attraverso l'istituzione di sportelli polivalenti;

d) il miglioramento della logistica relativamente ai locali adibiti al ricevimento degli utenti con l'obiettivo di ridurre al minimo l'attesa ed i disagi ad essa connessi, anche abbattendo le barriere architettoniche ed adottando idonee soluzioni atte a facilitare l'accesso all'informazione ed ai pubblici servizi delle persone non autonome portatrici di handicap;

e) una formazione professionale del personale addetto al ricevimento degli utenti, da attuare attraverso piani da definire in sede di negoziazione decentrata, specificamente rivolta ad assicurare completezza e trasparenza delle informazioni fornite, anche con l'ausilio di adeguate apparecchiature elettroniche.

4. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge e, in prosieguo, con cadenza annuale, la Regione promuove apposite conferenze con le organizzazioni e confederazioni sindacali di cui all'art. 2 del decreto del Ministro per la Funzione Pubblica 30 marzo 1989 e con i rappresentanti delle associazioni a diffusione nazionale maggiormente rappresentative degli utenti, per esaminare l'andamento dei rapporti con l'utenza e, in particolare, i risultati ottenuti e gli impedimenti riscontrati nell'ottimizzazione del processo di erogazione dei servizi, allo scopo di consentire la promozione di adeguate iniziative per la rimozione dei predetti ostacoli e per il miglioramento delle relazioni con l'utenza.



SEZIONE II

NORME DI GARANZIA DEL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI
ESSENZIALI

Art. 3

Servizi pubblici essenziali

1. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 23 Agosto 1988, n. 395, i servizi da considerare essenziali nel comparto del personale dell'« Regione » e degli Enti pubblici non economici da essa dipendenti sono i seguenti:

- a) servizio elettorale;
- b) igiene, sanità ed attività assistenziali;
- c) attività di tutela della sicurezza pubblica.

2. Nell'ambito dei servizi essenziali di cui al precedente comma deve essere garantita, con le modalità di cui al successivo articolo 4, la continuità delle seguenti prestazioni indispensabili per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati:

- a) il servizio elettorale, limitatamente alle attività indispensabili nei giorni di scadenza dei termini, previsti dalla normativa vigente, per assicurare il regolare svolgimento delle consultazioni elettorali;
- b) il servizio cantieri limitatamente alla custodia e sorveglianza degli impianti nonché misure di prevenzione per la tutela fisica dei cittadini;
- c) il servizio attinente ai magazzini generali limitatamente alla conservazione e allo svincolo dei beni deteriorabili;
- d) il servizio attinente alla protezione civile: prestazioni ridotte anche con il personale in reperibilità.

Art. 4

Prestazioni indispensabili e contingenti di personale per il funzionamento dei servizi pubblici essenziali

1. Ai fini di cui al precedente art. 3 sono individuati, per le diverse qualifiche e professionalità addette ai servizi pubblici essenziali di cui allo stesso art. 3, appositi contingenti di personale che devono essere esonerati dallo sciopero per garantire, senza ricorso al lavoro straordinario, la continuità delle prestazioni indispensabili inerenti ai servizi medesimi.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con apposito Accordo decentrato - da definirsi prima dell'inizio di ogni altra trattativa decentrata - sono individuate le professionalità e le qualifiche di personale che formano i contingenti e sono disciplinati i criteri per la determinazione dei contingenti medesimi, necessari a garantire la continuità delle prestazioni indispensabili per il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati.

3. La quantificazione dei contingenti numerici di cui ai precedenti primo e secondo comma è effettuata, in sede di contrattazione decentrata, entro 15 giorni dall'Accordo di cui al citato secondo comma e, comunque, prima dell'inizio di ogni altra trattativa decentrata.

4. Nelle more della definizione degli accordi di cui ai commi 2° e 3° del presente articolo, sono assicurati, comunque, i servizi pubblici essenziali.

5. In conformità agli accordi di cui ai precedenti commi 2° e 3°, l'Amministrazione regionale individua, in occasione di ciascuno sciopero che interessi i servizi essenziali di cui all'art. 3 della presente legge, i nominativi dei dipendenti in servizio presso le aree interessate tenuti alle prestazioni indispensabili ed esonerati dallo sciopero stesso per garanti

individuato ha il diritto di esprimere, entro 24 ore dalla ricezione della comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la conseguente sostituzione, nel caso sia possibile.

5. Gli accordi decentrati, di cui ai commi 2° e 3° ^{del presente articolo} hanno validità per il periodo di vigenza della presente legge.

CAPO III

NORME PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI

ART. 5

Fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi

1. Il fondo di incentivazione di cui all'art. 11 della l.r. n.13/88 resta disciplinato dal suddetto articolo fino al 30/6/1990.

2. Per le finalità di cui al successivo art. 6, a decorrere dal 1° luglio 1990 è costituito un fondo annuo denominato "Fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi" che è alimentato:

- a) da una somma non superiore al corrispettivo del numero delle ore di lavoro straordinario effettuate nell'anno precedente e comunque non superiore al corrispettivo di n. 70 ore annue di lavoro straordinario per ciascun dipendente di ruolo o a tempo indeterminato, esclusi quelli con qualifiche dirigenziali;
- b) da una somma pari al corrispettivo di n. 25 ore annue di lavoro straordinario per ciascun dipendente di ruolo o a tempo indeterminato, esclusi quelli con qualifiche dirigenziali;
- c) dalla quota del monte salari annuo di cui all'art. 11, comma 1°, della l.r. n.13/88, incrementato di una quota pari allo 0.65% dello stesso

- d) dall'importo destinato nell'anno 1989 alla corresponsione dell'indennità di turno, reperibilità, rischio, orario notturno, festivo e festivo notturno; lo stesso importo è rivalutato annualmente nella misura corrispondente al tasso di inflazione;
- e) da eventuali somme derivanti dall'utilizzo di fondi previsti da finanziamenti comunitari e nazionali per una quota parte relativa agli oneri per spese generali su progetti affidati per la realizzazione alla Regione.

3. Il fondo di cui al comma precedente è integrato, in presenza di effetti finanziari positivi conseguenti all'intensificazione dell'attività svolta, da una quota del 50% delle economie di gestione individuate con criteri oggettivi, nonché da quelle previste dal combinato disposto del comma 8° dell'art. 23 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e dell'art. 8, comma 9°, della legge 22 dicembre 1986, n. 910. Sono escluse dal computo delle economie le variazioni che si producono nella quantità di personale e le spese per manutenzione, acquisto e rinnovo di attrezzature anche informatiche.

4. Le somme destinate al fondo occupazionale di cui all'art. 18, comma 4°, della legge regionale 13 aprile 1988, n. 13 ed al fondo per il miglioramento per l'efficienza dei servizi di cui al presente articolo, qualora non vengano impegnate entro l'esercizio finanziario di competenza, sono reiscritte, per pari importo ed allo stesso titolo, nel bilancio dell'esercizio successivo in aggiunta a quelle previste.

ART. 6

Utilizzo del fondo per il miglioramento dell'efficienza dei Servizi

1. Il fondo di cui al precedente art. 5 è destinato alla erogazione di compensi al personale, secondo le disposizioni del presente articolo

2. In rapporto alle esigenze peculiari della Regione, il fondo è finalizzato:

- a) in via prioritaria, all'erogazione di compensi incentivanti la produttività. La misura dei compensi è determinata in rapporto al superamento di parametri sperimentali di produttività di base ed ai diversi livelli di incremento degli stessi, anche attraverso la valutazione dell'apporto individuale, entrambi definiti con la negoziazione decentrata a livello di ente, attivando le risorse necessarie anche in termini di formazione e di mobilità per la realizzazione di obiettivi di produzione programmati; a tal fine si tiene conto delle disposizioni dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13. In attesa della adozione dei parametri sperimentali di produttività, sono definite, con la negoziazione decentrata a livello di ente, le modalità per correlare la misura dei compensi ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi fissati secondo le indicazioni di cui all'art. 11 della l.r. 13 aprile 1986, n. 13, prevedendo, peraltro, possibilità di erogazione sulla base di parametri che tengano conto del livello professionale e della valutazione delle singole prestazioni, escludendo possibilità di erogazione generalizzata collegata esclusivamente alla presenza congiunta o meno al parametro retributivo. La valutazione delle prestazioni è demandata alla competenza dei responsabili delle strutture con le modalità di cui al successivo articolo 39;
- b) a compensare le prestazioni di lavoro straordinario che si rendessero necessarie per fronteggiare particolari situazioni di lavoro, nel limite della spesa sostenuta allo stesso titolo nell'anno precedente;
- c) a remunerare particolari articolazioni dell'orario di lavoro, dirette anche ad ampliare l'apertura pomeridiana o le fasce orarie di fruizione dei servizi connesse alle esigenze degli utenti e degli uffici;
- d) all'attribuzione



Consiglio Regionale della Puglia

2^a COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

9.

e) a corrispondere specifici compensi una tantum ai dipendenti che abbiano conseguito un particolare arricchimento professionale, connesso alla programmazione della Regione, a seguito del superamento di appositi corsi di formazione di durata non inferiore ad ottanta ore correlati all'evoluzione del sistema organizzativo o tecnologico e che siano stati conseguentemente adibiti ai compiti propri della specializzazione acquisita.

3. Gli interventi previsti nel precedente comma non trovano applicazione nei confronti del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali.

4. I criteri per l'attuazione, le modalità e le periodicità di erogazione dei compensi ed indennità di cui al 2° ^{del presente articolo} comma sono definiti in sede di negoziazione decentrata a livello di ente. E' esclusa la possibilità di erogazione di più indennità o compensi al medesimo titolo. Restano confermate le misure e le modalità di cui alla normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, per la determinazione degli importi unitari relativi agli istituti finanziati con il fondo di cui al presente articolo; possono essere, invece, rideterminati i limiti individuali previsti per i singoli istituti in relazione a particolari esigenze dei servizi, escluso il lavoro straordinario.

5. Nell'attesa della definizione degli accordi previsti dal precedente comma 4°, continuano ad operare le disposizioni vigenti e le relative modalità di erogazione per gli istituti indicati nel suddetto articolo, utilizzando esclusivamente le risorse economiche quantificate secondo la normativa preesistente e comunque con la maggiorazione dello 0,65% del monte salari.

CAPO IV

RELAZIONI SINDACALI

ART. 7

Esercizio dell'attività sindacale

1. I dipendenti della Regione hanno diritto di costituire organizzazioni sindacali, di aderirvi e di svolgere attività sindacale all'interno dei luoghi di lavoro.

2. I dirigenti sindacali, per l'espletamento del loro mandato, hanno diritto di fruire di aspettative, di permessi giornalieri e di permessi orari nei limiti e secondo le modalità stabilite negli articoli seguenti.

3. Ai fini di cui al presente capo sono considerati dirigenti sindacali i lavoratori facenti parte degli organismi rappresentativi previsti dall'art. 25 della legge 29 marzo 1983, n. 93 e degli organi direttivi ed esecutivi delle confederazioni ed organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale. Per il loro riconoscimento gli organismi, le organizzazioni e le confederazioni di cui sopra sono tenuti a darne regolare e formale comunicazione all'Amministrazione da cui gli interessati dipendono.

ART. 8

Diritto di assemblea

1. Nell'ambito della disciplina dell'art. 11 del D.P.R. n. 395/88, i dipendenti regionali hanno diritto di partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali in locali concordati con l'Amministrazione, nell'unità amministrativa in cui operano.

ART. 9

Aspettative sindacali

1. I dipendenti della Regione che ricoprono cariche statutarie in seno alle proprie confederazioni o organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative sono collocati in aspettativa per motivi sindacali, a domanda da presentare tramite la competente confederazione o organizzazione sindacale nazionale, in relazione alla quota ad essa assegnata.

2. Il numero globale dei dipendenti da collocare in aspettativa è fissato in rapporto di una unità per ogni 3.000 dipendenti in attività di servizio di ruolo e con rapporto di impiego a tempo indeterminato. Il conteggio per la determinazione delle unità da collocare in aspettativa è effettuato globalmente per le Amministrazioni comprese nel comparto. Nella prima applicazione il numero dei dipendenti da collocare in aspettativa è fissato in n. 1.100 unità fino al raggiungimento del rapporto di cui sopra.

3. Il numero complessivo delle aspettative di cui al precedente comma è riservato per il novanta per cento alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel comparto e per il restante dieci per cento alle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale di cui al decreto del Ministro per la Funzione Pubblica 30 marzo 1989, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 77/s.g. del 3 aprile 1989, garantendo, comunque, nell'ambito di tale ultima percentuale, una aspettativa per ogni confederazione sindacale di cui al citato decreto ministeriale 30 marzo 1989.

4. Alla ripartizione tra le varie confederazioni ed organizzazioni sindacali, in relazione alla rappresentatività...

trimestre di ogni triennio, nel rispetto della disciplina di cui all'art. 9 del sopra citato decreto del Presidente della Repubblica, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica - sentite le confederazioni ed organizzazioni sindacali interessate, d'intesa con la Conferenza dei Presidenti delle Regioni per il personale dipendente dalla Regione, dagli Enti pubblici non economici dalla stessa dipendenti, dagli Istituti autonomi per le Case Popolari e dai Consorzi per le aree di sviluppo industriale.

5. Al personale in servizio presso le Camere di Commercio, la Regione, gli Istituti autonomi delle case popolari ed i consorzi per le aree di sviluppo industriale è riservata una quota del contingente complessivo delle aspettative proporzionale al numero complessivo dei dipendenti di ruolo e a tempo indeterminato in attività di servizio nei predetti Enti distinta per Camere di Commercio, Regione, IACP, ASI.

6. Le domande di collocamento in aspettativa sindacale del personale della Regione sono presentate alla Conferenza dei Presidenti delle Regioni che cura gli adempimenti istruttori, acquisendo il preventivo assenso della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica - in ordine al rispetto dei contingenti di cui al presente articolo. Il provvedimento di collocamento in aspettativa per motivi sindacali è emanato dalla Regione e protrae i suoi effetti fino alla revoca della richiesta dell'aspettativa sindacale da parte della rispettiva organizzazione o confederazione che va comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica - ed alla Conferenza dei Presidenti.

7. Eventuali modifiche in forma compensativa alla ripartizione tra gli enti delle aspettative



8. La Conferenza dei Presidenti delle Regioni provvede alla redistribuzione, tra tutti gli Enti interessati, degli oneri finanziari conseguenti all'applicazione del presente articolo.

9. Diverse intese intervenute tra le organizzazioni sindacali sulla ripartizione delle aspettative sindacali, fermo restando il numero complessivo delle stesse, sono comunicate, rispettivamente, alla Associazione, Unione e Conferenza di cui al ^{precedente} comma 4° ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica - per i conseguenziali adempimenti.

ART. 10

Disciplina del personale in aspettativa sindacale

1. Al personale collocato in aspettativa ai sensi del precedente articolo 9 sono corrisposti, a carico della Regione, tutti gli assegni spettanti, ai sensi delle vigenti disposizioni, nella qualifica e profilo di appartenenza e le quote di salario accessorio fisse e ricorrenti relative alla professionalità e alla produttività, con esclusione dei compensi per il lavoro straordinario.

2. I periodi di aspettativa per motivi sindacali sono utili a tutti gli effetti, salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e del diritto al congedo ordinario.

3. Il personale collocato in aspettativa ai sensi del precedente articolo 9 può essere sostituito con le modalità e i limiti di cui all'art. 7, comma 6° e seguenti, della legge 29 dicembre 1988, n. 554. Per le qualifiche superiori alla settima si applicano le disposizioni di cui all'art. 59, commi 1°-3°-4° della l.r. n. 13/88, per il personale della Regione e degli Enti pubblici non economici dipendenti dalla stessa.

ART. 11

Permessi sindacali retribuiti

1. I dirigenti degli organismi rappresentativi di cui al comma 3° dell'art. 7 ^{della presente legge} possono fruire, per l'espletamento del loro mandato, di permessi retribuiti giornalieri e di permessi orari. I permessi sindacali sono, a tutti gli effetti, equiparati al servizio prestato nell'Amministrazione.

2. I permessi giornalieri, nel limite del monte ore complessivamente spettante a ciascuna organizzazione sindacale secondo i criteri fissati nel successivo articolo 12, ~~mediamente~~ non possono superare settimanalmente, per ciascun dirigente sindacale, le 3 giornate lavorative e, in ogni caso, le 18 ore lavorative.

3. I permessi sindacali sono concessi salvo inderogabili eccezionali esigenze di servizio dirette ad assicurare i servizi minimi essenziali di cui all'art. 3 ~~della presente legge~~.

ART. 12

Monte ore complessivo dei permessi sindacali

1. Nell'ambito della Regione il monte orario annuo complessivamente a disposizione per i permessi di cui al precedente articolo 11 è determinato in ragione di n. 3 ore per dipendente in servizio al 31 dicembre di ogni anno.

2. La ripartizione del monte ore è effettuata entro il primo trimestre di ciascun anno, in sede di trattativa decentrata, in modo che una parte, pari al 10% del monte orario, sia



Consiglio Regionale della Puglia

2. COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

15

3. Le modalità per la concessione dei permessi retribuiti vengono definite in sede di contrattazione decentrata tenendo conto, in modo particolare, delle dimensioni, del numero dei dipendenti, delle condizioni organizzative della Regione e del suo decentramento territoriale in modo da consentire una congrua utilizzazione dei permessi presso tutte le sedi interessate.

4. Ai dirigenti sindacali, di cui al 3° comma dell'art. 7 della presente legge, sono concessi, salvo inderogabili ed eccezionali esigenze di servizio dirette ad assicurare i servizi minimi essenziali di cui ^{precedente} all'art. 3, ulteriori permessi retribuiti, esclusivamente per la partecipazione alle trattative sindacali di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, ai convegni nazionali ed alle riunioni degli organi nazionali, regionali e provinciali - territoriali - e dei congressi previsti dagli statuti delle rispettive confederazioni ed organizzazioni sindacali. Tali permessi sono concessi anche ai lavoratori eletti o designati a partecipare quali delegati ai congressi delle rispettive organizzazioni sindacali e non si computano nel contingente complessivo di cui al primo comma del presente articolo.

5. Diverse intese interverrate tra le organizzazioni sindacali sulla ripartizione ~~dei~~ ^{dei} permessi sindacali, fermo restando il numero complessivo, sono comunicate alla Regione per i conseguenziali adempimenti.

ART. 13

Diritto di affissione

1. Le organizzazioni sindacali hanno diritto di affiggere, in appositi spazi che l'Amministrazione ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutto il personale all'interno dell'unità amministrativa, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.

1. In ciascuna unità amministrativa con almeno duecento dipendenti è consentito, agli organismi rappresentativi, per l'esercizio della loro attività, l'uso continuativo di idonei locali, se disponibili all'interno della struttura.

2. Nelle unità amministrative con un numero inferiore a duecento dipendenti gli organismi rappresentativi hanno diritto ad usufruire, ove ne facciano richiesta, di un locale idoneo per le loro riunioni, se sia disponibile nell'ambito della struttura.

ART. 15

Patronato sindacale

1. I dipendenti in attività o in quiescenza possono farsi rappresentare dal sindacato o dall'istituto di patronato sindacale, per l'espletamento delle procedure riguardanti prestazioni assistenziali e previdenziali, davanti ai competenti organi dell'amministrazione.

2. Gli istituti di patronato hanno diritto di svolgere la loro attività nei luoghi di lavoro anche in relazione alla tutela dell'igiene e della sicurezza del lavoro e alla medicina preventiva, come previsto dal decreto del Capo Provisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

ART. 16

Garanzie nelle procedure disciplinari

1. Nei procedimenti dinanzi alle commissioni di disciplina deve essere garantita



Consiglio Regionale della Puglia

2^a COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

7

ART. 17

Referendum

1. Le Amministrazioni devono consentire, nelle sedi delle unità amministrative, lo svolgimento - fuori orario di lavoro - di referendum, sia generali che per categoria, su materie inerenti all'attività sindacale indetti dalle organizzazioni sindacali tra i dipendenti, con diritto di partecipazione di tutto il personale appartenente all'unità amministrativa ed alla categoria particolarmente interessata.

ART. 18

Contributi sindacali

1. I dipendenti hanno facoltà di rilasciare delega, esente da imposta di bollo e di registrazione, a favore della propria organizzazione sindacale, per la riscossione di una quota mensile dello stipendio, paga o retribuzione per il pagamento dei contributi sindacali nella misura stabilita dai competenti organi statutari.

2. La delega ha validità dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio fino al 31 dicembre di ogni anno e si intende tacitamente rinnovata ove non venga revocata dall'interessato entro la data del 31 ottobre. La revoca della delega è inoltrata, in forma scritta, alla Regione ed alla organizzazione sindacale interessata.

3. Le trattenute operate dalla Regione sulle retribuzioni dei dipendenti in base alle deleghe presentate dalle organizzazioni sindacali, sono versate mensilmente alle stesse organizzazioni secondo le modalità comunicate.

ART. 19

Tutela dei dipendenti dirigenti sindacali

1. Il trasferimento in una unità produttiva, ubicata in diverse comune o circoscrizione comunale, dei dirigenti sindacali degli organismi rappresentativi dei dipendenti di cui all'art. 25 della legge 29 marzo 1983, n. 93, e delle Organizzazioni e Confederazioni sindacali può essere disposto solo previo nulla-osta delle rispettive organizzazioni di appartenenza.

2. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano sino alla fine dell'anno successivo alla data di cessazione del mandato sindacale.

3. I dirigenti sindacali di cui al precedente art. 7 non sono soggetti alla subordinazione gerarchica stabilita dai regolamenti quando espletano le loro funzioni sindacali e conservano tutti i diritti giuridici ed economici acquisiti ed acquisibili per la qualifica rivestita.

ART. 20

Norma transitoria

1. Entro il termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione adotta i provvedimenti necessari per la applicazione delle norme di cui ai precedenti articoli.

2. Nel medesimo termine di cui al precedente comma, la Regione comunica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - nonché alla Associazione, alle Unioni ed alla Conferenza di cui ^{precedente} ~~art. 20~~.



Consiglio Regionale della Puglia

2^a COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

19

3. La ripartizione di cui all'art. 9, quarto e quinto comma, ^{della presente legge} è effettuata entro il 31 dicembre 1990.

CAPO V

NORME APPLICATIVE DELL'ACCORDO INTERCOMPARTIMENTALE

ART. 21

Trattamento di missione

1. Le particolari categorie di dipendenti di cui all'art. 5, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988 n. 395, sono individuate nel personale inviato in missione fuori della ordinaria sede di servizio per:

- a) attività di protezione civile, nelle situazioni di prima urgenza;
- b) opera di intervento svolto dalle squadre impegnate nello spegnimento di incendi boschivi.

2. Per il personale indicato nel precedente comma, le particolarissime condizioni di cui al comma 7^o dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, sono individuate nella impossibilità della fruizione del pasto per mancanza di strutture e servizi di ristorazione; in tale circostanza è corrisposto un compenso forfettario giornaliero di lire ventimila nette in luogo dell'importo corrispondente al costo del pasto.



ART. 22

Mobilità

1. Al personale trasferito da una ad altra Amministrazione anche di diverso comparto a seguito delle procedure di mobilità volontaria previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325 e della legge 29 dicembre 1988, n. 554 è corrisposto, a cura dell'Amministrazione ricevente, cui sarà integralmente rimborsato dallo Stato, un compenso "una tantum" a titolo di incentivazione, nelle seguenti misure:

qualifica funzionale VIII e superiori f.3.500.000=

qualifica funzionale VII f.3.000.000=

qualifica funzionale VI f.2.500.000=

qualifica funzionale V ed inferiori f.2.000.000=

2. Al personale trasferito dalla Regione agli Enti locali, a seguito di deleghe di funzioni ai sensi dell'art. 8 della l.r. 13 aprile 1988, n. 13, è corrisposto, a carico della Regione, un compenso "una tantum" di importo pari a quello indicato nel comma 1.

ART. 23

Copertura assicurativa

1. In attuazione dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, la Regione è tenuta a stipulare apposita polizza assicurativa in favore dei dipendenti autorizzati a servirsi, in occasione di missioni o per adempimenti di servizio fuori dall'ufficio-



2. La polizza di cui al precedente comma è rivolta alla copertura dei rischi, non compresi nella assicurazione obbligatoria di terzi, di danneggiamento al mezzo di trasporto di proprietà del dipendente, nonché di lesioni o decesso del dipendente medesimo e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto.

3. Le polizze di assicurazione relative ai mezzi di trasporto di proprietà dell'Amministrazione sono, in ogni caso, integrate con la copertura, nei limiti e con le modalità di cui ai commi precedenti, dei rischi di lesioni o decesso del dipendente addetto alla guida e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto.

4. I massimali delle polizze di cui ai precedenti commi non possono eccedere quelli previsti, per i corrispondenti danni, dalla legge per l'assicurazione obbligatoria.

5. Gli importi liquidati dalle società assicuratrici in base alle polizze stipulate da terzi responsabili e di quelle previste dai precedenti commi sono detratti dalle somme eventualmente spettanti a titolo di equo indennizzo per lo stesso evento.

ART. 24

Diritto allo studio

1. I permessi di cui all'art. 3 del DPR 23 agosto 1988, n. 395, qualora le richieste superino il tre per cento delle unità in servizio all'inizio dell'anno, sono concessi nel seguente ordine:

a) ai dipendenti che frequentano l'ultima classe



b) ai dipendenti che frequentano il penultimo anno di corso e, successivamente, quelli che, nell'ordine, frequentino gli anni ad esso anteriori, escluso il primo, ferma restando per gli studenti universitari e post-universitari la condizione di cui alla precedente lettera a).

2. Nell'ambito di ciascuna delle fattispecie di cui al 1° comma, la precedenza è accordata, nell'ordine, ai dipendenti che frequentino corsi di studi della scuola media inferiore, della scuola media superiore, universitari o post-universitari.

3. A parità di condizioni, i permessi sono accordati ai dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi medesimi per lo stesso corso di studi e, in caso di ulteriore parità, secondo l'ordine decrescente di età.

4. Ulteriori condizioni che diano titolo a precedenza sono definite, ove necessario, in sede di contrattazione decentrata.

5. Per la concessione dei permessi di cui ai commi precedenti, i dipendenti interessati debbono presentare, prima dell'inizio dei corsi, il certificato di iscrizione e, al termine degli stessi, il certificato di frequenza e quello degli esami sostenuti.

6. Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1968 n. 395.

ART. 25

Tutela dei dipendenti in particolari condizioni psico-fisiche



ed il recupero di dipendenti nei confronti dei quali sia stata attestata, da una struttura sanitaria pubblica o da strutture associative convenzionate previste dalle leggi regionali vigenti, la condizione di soggetto ad effetti di tossicodipendenza, alcolismo cronico o grave debilitazione psico-fisica e che si impegnino a sottoporsi ad un progetto terapeutico di recupero e di riabilitazione predisposto dalle strutture medesime, sono stabilite le seguenti misure di sostegno secondo le modalità di esecuzione del progetto:

- a) concessione dell'aspettativa per infermità per l'intera durata del ricovero presso strutture specializzate; per il periodo eccedente la durata massima dell'aspettativa con retribuzione intera compete la retribuzione ridotta alla metà per l'intera durata del ricovero;
- b) concessione di permessi giornalieri orari retribuiti nel limite massimo di due ore per la durata del progetto;
- c) riduzione dell'orario di lavoro, con l'applicazione degli istituti normativi e retributivi previsti per il rapporto a tempo parziale, limitatamente alla durata del progetto;
- d) utilizzazione del dipendente in mansioni della stessa qualifica diverse da quelle abituali quando tale misura sia individuata dalla struttura sanitaria pubblica come supporto della terapia in atto.

2. I dipendenti, i cui parenti entro il secondo grado o, in mancanza, entro il terzo grado si trovino nelle condizioni previste dal comma precedente ed abbiano iniziato l'esecuzione del progetto di recupero e di riabilitazione, hanno diritto ad ottenere la concessione dell'aspettativa per motivi di famiglia per l'intera durata del progetto medesimo.



ART. 26

Tutela dei dipendenti portatori di handicap

1. In attuazione dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988 n. 395, allo scopo di favorire la riabilitazione ed il recupero di dipendenti nei confronti dei quali sia stata attestata, da una struttura sanitaria pubblica o da strutture associative convenzionate previste dalle leggi regionali vigenti, la condizione di portatore di handicap che debbano sottoporsi ad un progetto terapeutico di riabilitazione predisposto dalle strutture medesime, sono stabilite le seguenti misure di sostegno secondo le modalità di esecuzione del progetto:

- a) concessione dell'aspettativa per infermità per l'intera durata del ricovero presso strutture specializzate; per il periodo eccedente la durata massima dell'aspettativa con retribuzione intera compete la retribuzione ridotta alla metà per l'intera durata del ricovero;
- b) concessione di permessi giornalieri orari retribuiti nel limite massimo di due ore per la durata del progetto;
- c) riduzione dell'orario di lavoro, con l'applicazione degli istituti normativi e retributivi previsti per il rapporto a tempo parziale, limitatamente alla durata del progetto;
- d) utilizzazione del dipendente in mansioni della stessa qualifica diverse da quelle abituali quando tale misura sia individuata dalla struttura sanitaria pubblica come supporto della terapia in atto.

2. I dipendenti, i cui parenti entro il secondo grado o, in mancanza, entro il terzo grado si trovino nelle condizioni previste dal comma precedente ed abbiano iniziato l'esecuzione del progetto

3. La Regione, in attuazione delle vigenti normative, adotta tutte le iniziative idonee a favorire l'integrazione nell'attività lavorativa dei dipendenti portatori di handicap anche attraverso l'abbattimento delle barriere architettoniche.

ART. 27

Igiene e sicurezza sul lavoro

1. L'art. 31 della L.R. 13/aprile/1988, n. 13 è integrato con le disposizioni che seguono:

- a) il libretto sanitario di cui alla lettera c) del citato art. 31 deve essere istituito dalla Regione anche nei settori in cui si ravvisi una maggiore incidenza di rischio per i dipendenti addetti a tali settori;
- b) la Regione prevede visite mediche con cadenza quadrimestrale per gli addetti in via continuativa per l'intera giornata lavorativa, all'uso di videotermini, quale misura di prevenzione per la salute delle dipendenti e dei dipendenti. In attesa che le Amministrazioni provvedano alla effettuazione delle visite mediche, il personale addetto in via continuativa all'uso di videotermini deve essere adibito ad attività lavorativa di diverso contenuto per periodi di 10 minuti per ogni ora di lavoro non cumulabili;
- c) alle lavoratrici nei primi tre mesi di gravidanza sono applicate le disposizioni della lettera b), con visite mediche a cadenza mensile. Si provvede altresì al provvisorio mutamento di attività qualora si riscontrino, attraverso gli accertamenti sanitari, temporanee inidoneità.

2. La Regione provvede all'adozione di idonee iniziative volte a garantire l'aplicazione



3. Le organizzazioni e le confederazioni sindacali di cui al decreto del Ministro per la Funzione Pubblica del 30 marzo 1989, unitamente all'Amministrazione regionale, verificano, anche attraverso i propri patronati, l'applicazione delle anzidette norme e promuovono la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei dipendenti.

ART. 28

Pari opportunità

1. Il Comitato per le pari opportunità, di cui all'art. 10 della l.r. 13 aprile 1988, n. 13, deve essere insediato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La Regione assicura le condizioni e gli strumenti idonei per il funzionamento del Comitato.

2. In sede di negoziazione decentrata a livello di Ente, anche avendo riguardo alle proposte formulate dal Comitato per le pari opportunità, sono concordate le misure per favorire effettive pari opportunità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale, che tengano conto anche della posizione delle lavoratrici in seno alla famiglia, con particolare riferimento a:

- a) accesso a modalità di svolgimento dei corsi di formazione professionale;
- b) flessibilità degli orari di lavoro in rapporto a quelli dei servizi sociali;
- c) perseguimento di un effettivo equilibrio di posizioni funzionali, a parità di requisiti professionali, di cui si deve tener conto anche nella attribuzione di incarichi o funzioni più qualificate.

3. Gli effetti delle iniziative assunte dalla Regione a norma del precedente comma, formano oggetto di valutazione nella relazione annuale del Comitato, al Consiglio regionale, di cui all'art. 10, comma 2°, della l.r. 13.4.1988, n. 13.

4. Rientra nelle competenze del Comitato per le pari opportunità la promozione di iniziative volte ad attuare le direttive CEE per l'affermazione sul lavoro della pari dignità delle persone, in particolare per rimuovere comportamenti molesti e lesivi delle libertà personali dei singoli e superare quegli atteggiamenti che recano pregiudizio allo sviluppo di corretti rapporti.

CAPO VI

CONTRATTAZIONE DECENTRATA E PROCEDURE PER IL RAFFREDDAMENTO DEI CONFLITTI

ART. 29

Tempi e procedure di applicazione dell'accordo nazionale

1. I provvedimenti applicativi delle disposizioni contrattuali riguardanti istituti a contenuto economico e normativo con carattere di automaticità devono essere adottati dalla Giunta regionale entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 30

Tempi e procedure della contrattazione decentrata



2. La Regione provvede a confermare o a ricostituire le delegazioni di parte pubblica abilitate alla trattativa ai vari livelli di contrattazione decentrata entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed a convocare, su richiesta, le organizzazioni sindacali per l'avvio del negoziato entro 15 giorni.

3. La negoziazione decentrata deve riferirsi a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale contrattazione e deve concludersi nel termine di trenta giorni dal suo inizio.

4. All'accordo sottoscritto in sede di contrattazione decentrata è data esecuzione con provvedimento adottato dalla Giunta Regionale e per gli Enti amministrativi dipendenti dalla Regione dai rispettivi organi esecutivi entro 30 giorni dalla sua sottoscrizione o dalla data di scadenza del termine di 15 giorni stabilito per la presentazione di eventuali osservazioni da parte di organizzazioni sindacali dissenzienti.

5. Gli accordi sottoscritti a livello di contrattazione regionale sono pubblicati entro 15 giorni dalla sottoscrizione sul Bollettino Ufficiale della Regione per essere recepiti dai singoli enti entro i successivi 30 giorni dalla pubblicazione.

6. Tutte le materie demandate alla disciplina degli accordi decentrati devono essere definite in un'unica sessione negoziale, fatti salvi eventuali diversi periodi di validità individuati fra le parti negli accordi predetti.

7. Gli accordi decentrati devono contenere specifiche clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica della loro esecuzione, prevedendo, ove necessario, la costituzione di appositi nuclei di valutazione.

1. Qualora in sede di applicazione delle disposizioni contenute nella presente legge insorgano conflitti di generale rilevanza sulla interpretazione delle citate disposizioni, può essere formulata richiesta scritta di confronto con lettera raccomandata con avviso di ricevimento da una delle organizzazioni sindacali di categoria titolari della contrattazione ai vari livelli.

2. La Regione ha l'obbligo di convocare la parte richiedente, per un confronto, nei tre giorni successivi e di formulare motivata risposta entro quindici giorni dall'insorgenza del conflitto, dandone contestuale comunicazione alle altre organizzazioni sindacali.

3. La richiesta deve contenere una breve descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa. In caso di persistenza del conflitto, le parti possono fare ricorso alle delegazioni trattanti l'accordo nazionale di comparto per il tramite delle rispettive componenti delle predette delegazioni.

4. Le delegazioni di cui al comma precedente devono riunirsi, altresì, su formale richiesta di una delle parti che la compongono, per l'esame di problemi interpretativi di interesse generale.

5. Entro trenta giorni dalla formale richiesta di cui ai commi terzo e quarto ^{del presente articolo,} il Ministro per la Funzione Pubblica provvede a convocare le delegazioni trattanti per l'esame delle questioni prospettate.

6. Sulla base dell'orientamento espresso dalle delegazioni trattanti, il Ministro per la Funzione Pubblica provvede ad emanare i conseguenti indirizzi applicativi per tutti gli enti interessati, ai sensi dell'art. 27, primo comma-n. 2, della legge 29 marzo 1983, n. 93.



CAPO VII

ORDINAMENTO PROFESSIONALE

ART. 32

Ordinamento professionale

1. Al fine di assicurare la maggiore funzionalità degli Enti, le aree di attività di cui all'allegato A dell'accordo del 29 aprile 1983 e all'accordo del 28 aprile 1987 per il personale degli Enti di cui all'articolo 1 sono articolate in conformità a quelle indicate nell'allegato 1 del presente accordo. Nelle predette aree sono collocate le figure professionali ivi indicate necessarie all'espletamento delle attività proprie di ciascuna delle aree stesse, confermando gli inquadramenti alla qualifica funzionale posseduta.

2. Fatta salva la collocazione nelle qualifiche funzionali delle figure o profili professionali prevista dalla vigente normativa e dal presente accordo, l'elencazione delle figure professionali di cui all'allegato n. 1 ha valore non esaustivo. Qualora gli enti individuino, nel rispetto delle dichiaratorie di qualifica, figure o profili professionali non previsti dalla precedente articolazione in aree ed istituiscano i relativi posti in organico, la loro copertura si effettua esclusivamente con le ordinarie procedure di accesso secondo la vigente normativa.

3. In relazione alle obiettive condizioni organizzative dei singoli Enti ed alla loro dimensione, le aree di attività previste dal presente accordo possono essere accorpate sulla base di criteri che devono tener conto dell'esigenza di salvaguardare l'operatività delle

per i titoli professionali che specificatamente la definiscono, ai sensi dell'art. 18 della legge 29 marzo 1983, n. 93.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo costituiscono linee di indirizzo per le Regioni a statuto ordinario.

ART. 33

Figure professionali

1. Le figure professionali elencate nella tabella n. 2 allegata al presente accordo sono ascritte alla qualifica funzionale indicata nella tabella stessa a decorrere dal 1° ottobre 1990.

2. I dipendenti che svolgono le funzioni proprie dei profili dell'area informatica, individuati nella tabella n. 3 ^{allegata al presente accordo} nell'ambito della qualifica funzionale posseduta sono inquadrati nei corrispondenti profili della predetta area. Ove manchi tale corrispondenza di qualifica, gli Enti, secondo le norme del proprio ordinamento, possono istituire i posti di organico corrispondenti in relazione alle proprie esigenze funzionali. In sede di prima applicazione i predetti posti sono assegnati mediante concorso interno riservato ai dipendenti degli Enti di cui all'articolo 24, sesto comma, del D.P.R. n. 347/83 in possesso dei requisiti prescritti.

3. In attuazione ^{precedenti} dei ~~comi~~ ^{comi} 1° e 2°, gli Enti provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti, alle conseguenti operazioni di riduzione e aumento dei corrispondenti posti, rispettivamente nella dotazione organica della qualifica di provenienza



ART. 34

Livello economico differenziato

1. E' istituito un livello economico differenziato di professionalità per le figure professionali appartenenti alle qualifiche comprese fra la prima e la settima. Il numero dei dipendenti da comprendere in tali livelli economici differenziati non può superare, in nessun caso, le percentuali massime complessive, non cumulabili annualmente, indicate per ciascuna qualifica funzionale nel quarto comma del presente articolo.

2. Per le qualifiche funzionali dalla prima alla sesta, il livello economico di cui al ^{prece} dente comma è determinato maggiorando il trattamento economico tabellare iniziale di ogni qualifica di un importo annuo lordo pari al 40% della differenza con il trattamento tabellare iniziale della qualifica superiore.

3. Per la settima qualifica funzionale l'incremento di cui al comma 2° ^{del presente articolo} è di L. 1.900.000 annue lorde.

4. Il livello economico differenziato è attribuito al personale appartenente alle qualifiche indicate nell'art. 35 del presente accordo, nelle seguenti percentuali, arrotondate all'unità superiore, dei dipendenti della medesima qualifica funzionale in servizio di ruolo al 31 dicembre dell'anno precedente:

1°	qualifica	funzionale	25%
2°	"	"	25%
3°	"	"	45%
4°	"	"	60%
5°	"	"	30%
6°	"	"	60%

5. Il livello economico differenziato previsto dal primo comma del ^{presente articolo} non può essere attribuito al personale di cui all'art. 42, comma 2°, nonché al personale di cui all'art. 33, comma 1°, della presente legge. Tale personale non concorre a determinare la percentuale di cui al comma 2° del presente articolo.

ART. 35

Procedure per l'attribuzione del livello economico differenziato

1. I livelli economici differenziati di professionalità sono attribuiti mediante selezione per titoli alla quale partecipano i dipendenti indicati nell'art. 32, comma 1°, ^{della presente legge} in possesso del requisito di anzianità di effettivo servizio di ruolo di tre anni nella qualifica alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello della selezione.

2. La selezione di cui al ^{precedente} comma 1° avviene per titoli, quali quelli culturali, professionali e di servizio, da valutarsi, in relazione alla qualifica di riferimento, sulla base di obiettivi criteri predeterminati in sede di contrattazione decentrata.

3. Nella prima selezione per l'attribuzione del livello economico differenziato ai sensi del presente articolo, il requisito dell'anzianità di servizio indicato nel comma 1° deve essere posseduto alla data del 1° ottobre 1990. Il livello economico è attribuito ai dipendenti interessati con decorrenza dalla predetta data ancorché la selezione sia terminata successivamente.

4. Le selezioni successive a quella prevista nel ^{precedente} comma 3° avvengono annualmente nei limiti della disponibilità del contingente

DIRIGENZA

ART. 36

Orario di servizio dei Dirigenti

1. L'orario di servizio del personale dirigente non può essere inferiore a 36 ore settimanali.

2. Il dirigente è a disposizione dell'Amministrazione, oltre l'orario d'obbligo, per le esigenze connesse alle funzioni affidategli, senza diritto a compensi.

ART. 37

Indennità di funzione

1. Ai dirigenti è corrisposta una indennità di funzione connessa con l'effettivo esercizio delle funzioni e graduata in relazione: al coordinamento di attività, all'importanza della direzione delle strutture o dei singoli programmi; alla rilevanza delle attività di studio, di consulenza propositiva e di ricerca, di vigilanza e di ispezione, di assistenza agli organi; alla disponibilità richiesta in relazione all'incarico conferito. L'indennità è commisurata allo stipendio iniziale secondo appositi coefficienti varianti da 0,1 a 1.

2. Le indennità di presenza e di coordinamento di cui al primo comma, lettere d) ed e), dell'articolo 30 della l.r. n. 13/88 sono assorbite dalla indennità di funzione prevista dal precedente comma 1°.

3. Al personale della prima qualifica dirigenziale che non sia preposto a direzione di struttura o di staff è corrisposta una indennità pari al coefficiente 0,1.

determinati con apposito provvedimento inteso a garantire obiettività e trasparenza nei comportamenti attuativi.

5. Il personale dirigenziale è escluso dalla fruizione degli istituti incentivanti previsti dall'articolo 6 della presente legge, ivi compreso il compenso per lavoro straordinario.

6. La nuova disciplina della indennità di funzione decorre inderogabilmente dal 1° ottobre 1990. Fino alla data predetta il personale dirigente continua a percepire le indennità di funzione e di coordinamento nelle misure previste dall'articolo 33, primo comma, lettera c), d), e) ed f) della L.R. 13 aprile 1988, n. 13, nonché gli eventuali compensi correlati alla presenza. Il personale dirigente continua, altresì, a percepire i compensi correlati alla produttività sino al 30 giugno 1990.

ART. 38

Responsabilità per l'esercizio delle funzioni dirigenziali

1. I dirigenti, ferma restando la responsabilità penale, civile, amministrativo-contabile e disciplinare prevista per tutti i dipendenti pubblici, sono responsabili della attività svolta dalle strutture cui sono preposti e della gestione delle risorse ad essi demandata.

2. I dirigenti, fermo restando quanto previsto dall'art. 14 della L.R. n. 26/84 e dall'art. 41 della L.R. n. 13/88, sono responsabili, in particolare, dei doveri d'ufficio e, in modo specifico, dell'orario di lavoro e degli adempimenti connessi al carico di lavoro a ciascuno assegnato.



ART. 39

Compiti dei Dirigenti nella gestione del Fondo per la efficienza dei servizi

1. La gestione e la attuazione degli interventi previsti dagli articoli 5 e 6 ^{della presente legge,} nell'ambito del Fondo per la efficienza dei servizi, ferma restando la negoziazione decentrata prevista dall'art. 6, è affidata alla competenza dei dirigenti di servizio con decorrenza dalla data di istituzione del Fondo stesso. A tal fine la Giunta regionale adotta le direttive necessarie per consentire il concreto esercizio di detta competenza, tenuto conto della specificità dell'ordinamento regionale.

2. Per assicurare la uniformità degli adempimenti di cui al presente articolo vengono definiti, a livello decentrato, i criteri generali cui deve ispirarsi l'attività dei dirigenti nella fase di applicazione dei singoli istituti incentivanti, nonché i tempi ed i modi per la quantificazione delle risorse finanziarie che possono essere destinate al soddisfacimento delle diverse finalità.

CAPO IX

TRATTAMENTO ECONOMICO

ART. 40

Nuovi stipendi

1. I valori stipendiali tabellari annui lordi di cui all'art. 32 della L.R. 13 aprile 1988, n. 13, comprensivi del conglobamento di L. 1.081.000 dell'indennità integrativa speciale

Qualifica I	£ 6.041.000
" II	£ 7.041.000
" III	£ 8.181.000
" IV	£ 9.181.000
" V	£ 10.521.000
" VI	£ 11.631.000
" VII	£ 13.631.000
" VIII	£ 18.071.000
" I dirigenziale	£ 25.211.000
" II dirigenziale	£ 33.593.000

2. Gli aumenti stipendiali tabellari annui lordi derivanti dall'applicazione dei nuovi trattamenti di cui al comma precedente sono attribuiti con decorrenza 1/7/1990.

3. Dal 1° luglio 1988 al 30/9/1989 competono i seguenti aumenti stipendiali annui lordi:

Qualifica I	£ 152.000
" II	£ 190.000
" III	£ 265.000
" IV	£ 310.000
" V	£ 355.000
" VI	£ 386.000
" VII	£ 487.000
" VIII	£ 592.000
" I dirigenziale	£ 609.000
" II dirigenziale	£ 820.000

4. Dal 1° ottobre 1989 al 30 giugno 1990 competono i seguenti aumenti stipendiali annui lordi:

Qualifica I	£ 715.000
" II	£ 894.000
" III	£ 1.240.000
" IV	£ 1.459.000
" V	£ 1.668.000
" VI	£ 1.815.000
" VII	£ 2.290.000
" VIII	£ 2.789.000
" I dirigenziale	£ 2.867.000
" II dirigenziale	



Qualifica I	£ 1.200.000
" II	£ 1.500.000
" III	£ 2.100.000
" IV	£ 2.450.000
" V	£ 2.800.000
" VI	£ 3.050.000
" VII	£ 3.850.000
" VIII	£ 4.990.000
" I dirigenziale	£ 5.130.000
" II dirigenziale	£ 6.912.000

6. Ciascuno degli assenti di cui ai precedenti commi 3° e 4° ha effetto fino alla data del conseguimento di quello successivo.

ART. 41

Retribuzione individuale di anzianità

1. A decorrere dal 1° gennaio 1989, a tutto il personale che abbia prestato servizio nel periodo 1° gennaio 1987 - 31 dicembre 1988 la retribuzione individuale di anzianità è incrementata dei seguenti importi annui lordi:

Qualifica I	£ 198.000
" II	£ 216.000
" III	£ 234.000
" IV	£ 267.000
" V	£ 312.000
" VI	£ 330.000
" VII	£ 384.000
" VIII	£ 518.000
" I dirigenziale	£ 672.000
" II dirigenziale	£ 840.000

2. Al personale assunto in una data intermedia tra il 1° gennaio 1987 ed il 31 dicembre 1988 detto importo è corrisposto in proporzione ai mesi di servizio prestato.

ART. 42

Trattamento economico accessorio

1. L'indennità di cui all'art. 33, primo comma, lettera b), della L.R. 13 aprile 1988, n. 13, è incrementata di f. 500.000 annue a decorrere dal 1° ottobre 1990. La predetta indennità è corrisposta con le modalità indicate nel citato articolo 33 in via alternativa per la direzione di strutture operative o al personale laureato professionale in posizione di staff.

2. Per il personale dell'area di vigilanza, l'indennità di cui all'art. 33, comma 1, lettera a), della L.R. 13 aprile 1988, n. 13, è incrementata di f. 400.000 annue lorde ripartite per dodici mesi a decorrere dal 1° ottobre 1990.

3. Al personale docente dei Centri di formazione professionale che svolge attività di insegnamento in aula o in laboratorio non inferiore ad 800 ore per anno formativo, ai sensi del comma 7° dello articolo 45 della l.r. n.13/88, compete una indennità di f. 850.000 annue lorde a decorrere dall'1/10/1990.

ART. 43

Effetti dei nuovi stipendi

1. Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione della presente legge hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulle indennità di buonuscita e di licenziamento, sull'assegno alimentare previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e di quiescenza, compresi i contributi di riscatto, nonché sulla determinazione degli importi dovuti per indennità integrativa speciale.

2. In ottemperanza al disposto dell'articolo 13 della legge

ART. 44

Indennità di rischio da radiazioni

1. Al personale medico e tecnico di radiologia, sottoposto in continuità all'azione di sostanze ionizzanti o adibito ad apparecchiature radiologiche in maniera permanente, è corrisposta un'indennità di rischio da radiazioni nella misura unica mensile lorda di lire duecentomila.

2. La suddetta indennità spetta al personale sopra specificato tenuto a prestare la propria opera in zone controllate, ai sensi della circolare del Ministero della Sanità n. 144 del 4 settembre 1971, e semprechè il rischio da radiazioni abbia carattere professionale, nel senso che non sia possibile esercitare l'attività senza sottoporsi al relativo rischio.

3. Al personale non compreso nel comma 1 del presente articolo, che sia esposto a rischio in modo discontinuo, temporaneo o a rotazione, in quanto adibito normalmente o prevalentemente a funzioni diverse da quelle svolte dal personale indicato nel precedente comma 1, è corrisposta una indennità di rischio parziale nella misura unica mensile lorda di lire cinquantamila. L'individuazione del predetto personale va effettuata da apposita commissione, composta da almeno tre esperti qualificati della materia, anche esterni all'Amministrazione, nominata dalla Regione. Tale

commissione, ove necessario per corrispondere a particolari esigenze, può essere articolata anche territorialmente.

4. L'indennità di rischio da radiazioni di cui ai commi precedenti non è cumulabile con la indennità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146 e con altre eventualmente previste a titolo di lavoro nocivo, rischioso o per condizioni



CAPO X

DISPOSIZIONI PARTICOLARI E FINALI

ART. 45

Assenze obbligatorie

1. Alle lavoratrici madri in astensione obbligatoria dal lavoro ai sensi dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 sono garantite, oltre al trattamento economico ordinario, le quote di salario accessorio fisse e ricorrenti relative alla professionalità ed alla produttività.

ART. 46

Disposizioni particolari

1. L'elemento aggiuntivo della retribuzione di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro 1983-85 riguardante il personale dei Consorzi e dei nuclei di sviluppo industriale già liquidato nella misura ridotta di cui all'art. 34, comma 4 della L.R. 13 aprile 1988, n. 13, cessa di essere corrisposto dalla data di entrata in vigore della presente legge e, comunque, da non oltre il 1° luglio 1990.

2. Fino all'entrata in vigore della legge di riorganizzazione degli Uffici regionali di cui all'art. 16, 2° comma, della l.r. n.26/84, continuano ad applicarsi le disposizioni dell'art. 61 della l.r. n. 12/80.



Consiglio Regionale della Puglia

2^a COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

42

3. L'indennità di reperibilità di cui all'art. 33, comma 1, lett. h), della l.r. n. 13/88, non compete durante l'orario di servizio a qualsiasi titolo prestato. Detta indennità è frazionabile in misura non inferiore a quattro ore ed è corrisposta in proporzione alla durata oraria, maggiorata in tale caso del 10 per cento. Qualora la pronta reperibilità cada in giorno festivo spetta un riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale.

ART. 47

Norma finale di rinvio

1. Restano confermate, ove non modificate o sostituite dalla presente legge, le disposizioni delle leggi regionali 9.5.1984, n. 26 e 13.4.1988, n. 13.

2. L'art. 22 della L.R. 13.4.1988, n. 13 è abrogato.

ART. 48

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvederà mediante l'utilizzo delle somme che saranno stanziare, mediante variazione di bilancio, sul bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1990, a seguito di assegnazioni statali.



Consiglio Regionale della Puglia

2. COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

63

ALLEGATO 2

DIRIGENZA

Per la dirigenza sono richiamate le funzioni, le attribuzioni ed i compiti previsti dalla Tabella "A" allegata ai DD.PP.RR. 25 giugno 1983 n. 347, 31 maggio 1984 n. 665 e successive modifiche ed integrazioni.

N.B. Nei successivi allegati della Tabella 1 l'espressione "Profilo" si riferisce alle Camere di Commercio, Industria ed Artigianato, mentre l'espressione "Figure professionali" si riferisce agli altri Enti del Comparto.



Area Amministrativa

Comprende tutte le attività amministrative istituzionali o delegate, di programma e progettazione amministrativa, delle metodologie, dell'organizzazione del lavoro e dell'elaborazione a supporto agli organi istituzionali.

Qualifica	Profilo <u>FIGURA PROFESSIONALE</u>	Esemplificazione
1	-	
2	-	
3	-	
4	- ESECUTORE	
5	- COLLABORATORE PROFESSIONALE - OPERATORE (solo per Camere di Commercio)	
6	- ISTRUTTORE - ASSISTENTE (solo per Camere di Commercio)	
7	- ISTRUTTORE - COLLABORATORE (solo per Camere di Commercio)	
8	- FUNZIONARIO	

Valgono le disposizioni in materia di organizzazione del personale in vigore al 31/12/1983 n. 347 e successive modifiche ed integrazioni e le disposizioni in materia di organizzazione del personale in vigore al 31/12/1984 n. 347 e successive modifiche ed integrazioni.



Area Tecnica e Tecnico Manutentiva

Comprende tutte le attività tecniche dell'urbanistica e dei lavori pubblici, quelle progettuali e di valutazione del patrimonio immobiliare dell'Ente, di gestione del territorio e di tutela dell'ambiente, altresì tutte le attività tecniche delle manutenzioni e delle lavorazioni anche a livello specializzato chimico merceologico.

Area delle Attività Produttive

Comprende tutte le attività di programmazione, gestione, assistenza tecnica, informazione e divulgazione nei settori zootecnico, agro-silvo-pastorale, alimentare, meteorologico, del commercio e dei mercati.

Qualifica	FIGURA PROFESSIONALE	Esemplificazione
1	-	
2	- ADDETTO (solo per Camere di Commercio)	
3	- OPERATORE - ADDETTO AI SERVIZI TECNICI (solo per Camere di Commercio)	
4	INSECCUTORE	
5	- COLLABORATORE PROFESSIONALE - OPERATORE (solo per Camere di Commercio)	
6	- ISTRUTTORE - ASSISTENTE (solo per Camere di Commercio)	
7	- ISTRUTTORE DIRETTIVO - COLLABORATORE (solo per Camere di Commercio)	
8	- FUNZIONARIO	

Valgono le esemplificazioni di cui alla Tabella allegata "A" al D.P.R. 25 giugno 1983 n. 347 e successive modifiche e integrazioni e i profili professionali di cui all'allegato "A" del D.P.R. 31 maggio 1984 n. 665.



Area Economico Finanziaria

Comprende tutte le attività contabili, di gestione del bilancio e dei beni deman- e patrimoniali, nonché le attività di studio e ricerca per progetti e programmi// ti all'ottimizzazione dell'uso delle risorse dell'Ente e tutte le operazioni di// tanento, valutazione, revisione e controllo dei tributi e contributi.

Qualifica	Profilo <u>FIGURA PROFESSIONALE</u>	Esempificazione
1	-	
2	-	
3	-	
4	- ESECUTORE	
5	- COLLABORATORE - OPERATORE (solo per Camere di Commercio)	
6	- ISTRUTTORE - ASSISTENTE (solo per Camere di Commercio)	
7	- ISTRUTTORE DIRETTIVO - COLLABORATORE (solo per Camere di Commercio)	
8	- FUNZIONARIO	

ESCLUSIVE MODIFICHE e integrazioni e i profili pro- fessionali di cui all'allegato "A" del D.P.N. 31 maggio 1984 n.665.



Area Socio - Assistenziale.

Comprende tutte le attività di studio, valutazione e trattamento di situazioni di bisogno socio-assistenziale e materiale, le attività di prevenzione, cura e riabilitazione nonché la gestione delle farmacie.

Qualifica	Profilo <u>FIGURA PROFESSIONALE</u>	Esemplificazione
1	-	
2	-	
3	-	
4	- ESECUTORE	
5	- COLLABORATORE PROFESSIONALE	
6	- ISTRUTTORE	
7	- ISTRUTTORE DIRETTIVO	
8	- FUNZIONARIO	

Tabella allegato "A" al D.P.R. 25 giugno 1983 n. 347 e successive modifiche ed integrazioni.



Area Cultura, Tempo Libero e Sport

Comprende tutte le attività culturali, del tempo libero, di promozione, programmazione e gestione del turismo e dello sport nonché quelle promozionali in favore dei giovani.

Qualifica	Profilo <u>FIGURA PROFESSIONALE</u>	Esemplificazione
1	-	
2	-	
3	- OPERATORE	
4	- ESECUTORE	
5	- COLLABORATORE PROFESSIONALE	
6	- ISTRUTTORE	
7	- ISTRUTTORE DIRETTIVO	
8	- FUNZIONARIO	

Tabella allegata "A" al D.P.R. 25 giugno 1973 n. 347 e successive modificazioni ed integrazioni.

AREA SERVIZI AUSILIARI

Comprende tutte le attività ausiliarie, di custodia e di supporto in tutti i servizi dell'Ente.

Qualifica	Profilo <u>FIGURA PROFESSIONALE</u>	Esemplificazione
1	ADDETTO ALLE PULIZIE	
2	AUSILIARIO	
3	- OPERATORE - ADDETTO AI SERVIZI (solo per Camere di Commercio)	
4	ESECUTORE	

1983 n. 347 o successive modifiche ed integrazioni e i profili professionali di cui all'allegato "A" del D.P.R. 31 maggio 1984 n. 665.



AREA LEGALE E LEGISLATIVA

Comprende tutte le attività legali e legislative con rilevanza interna ed esterna competenti sedi giuridiche, legali e istituzionali anche di studio e di ricerca.

Qualifica	Profilo <u>FIGURA PROFESSIONALE</u>	Esemplificazione
1	-	
2	-	
3	-	
4	-	
5	-	
6	-	
7	- ISTRUTTORE DIRETTIVO	
8	- FUNZIONARIO LEGALE	

1983 n. 347 e successive modificazioni ed integrazioni.



Area Scolastica Educativa e della Formazione

Comprende tutte le attività educative, le attività di docenza nelle strutture scolastiche e di formazione professionale, le attività di sostegno alla docenza e le attività didattiche integrative.

Qualifica	Profilo <u>FIGURA PROFESSIONALE</u>	Esemplificazione
1	-	
2	-	
3	- OPERATORE	
4	- ESECUTORE	
5	- COLLABORATORE PROFESSIONALE	
6	- ISTRUTTORE	
7	- ISTRUTTORE DIRETTIVO	
8	FUNZIONARIO	

"A" al D.P.R. 25 giugno 1903 n. 347 e successive modifiche e integrazioni.



Area Vigilanza Le Cde/Adia

ALLEGATO TAEI

Comprende tutte le attività di prevenzione, controllo e repressione in materia di zia locale, urbana, ittica, floro-faunistica, venatoria, rurale e silvo-pastorale e di ambiente nonché le funzioni demandate dalla legge n.65/1986, da leggi e regolamenti nazionali e le attività di custodia nelle carceri mandamentali.

Qualifica	Profilo <u>FIGURA PROFESSIONALE</u>	Esemplificazione
1	-	Indetta all'articolo "A" al D.P.R. n. 25 giugno 1903 n. 347 e successive modificazioni ed integrazioni.
2	-	
3	-	
4	-	
5	- COLLABORATORE PROFESSIONALE	
6	- ISTRUTTORE	
7	- ISTRUTTORE DIRETTIVO	
8	- FUNZIONARIO	



AREA DELLA CONCILIAZIONE E GIUSTIZIA

Comprende tutte le attività giudiziarie di conciliazione demandate all'Avvocatura e quelle di notifica dei relativi atti.

Qualifica	<u>FIGURA PROFESSIONALE</u>	Esempificazione
1	-	
2	-	
3	-	
4	- ESECUTORE	
5	- COLLABORATORE PROFESSIONALE	
6	- ISTRUTTORE	
7	- ISTRUTTORE DIRETTIVO	
8	- FUNZIONARIO	

1963 n. 347 e successive modifiche ed integrazioni.

Area demografica Statistica e Promozionale

ALLEGATO TABELLE

Comprende tutte le attività istituzionali o delegate del Servizio Anagrafe, Stato Civile Elettorale e Leva. Comprende inoltre tutte le attività di rilevazione, raccolta, intenzione ed elaborazione dei dati statistici ed economici.
Attività di assistenza, informazione e formazione degli imprenditori nonché di iniziativa promozionale di merci e prodotti anche sul mercato estero.

QUALIFICHE	PROFILI - FIGURE PROFESSIONALI	Esemplicazioni
1		
2		
3		
4	- ESECUTORE	
5	- COLLABORATORE PROFESSIONALE	
6	- ISTRUTTORE - ASSISTENTE (solo per le Camere di Commercio)	
7	- ISTRUTTORE DIRETTIVO - COLLABORATORE (solo per le Camere di Commercio)	
8	- FUNZIONARIO	
9		

D.P.R. 25 giugno 1961 n. 137 e successive modificazioni e integrazioni e i profili professionali di cui all'allegato 2a del D.P.R. 31 maggio 1962 n. 665.



2. COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Area Informatica

ALLEGATO TA

Comprende le attività di pertinenza ~~esse~~ strutturali di supporto per tutte le attività ~~tra~~ elaborando le informazioni per ~~svolge~~ in modo efficiente i processi gestionali e amministrativi, le risorse e le procedure per acquisire, archiviare e comunicare i dati e le informazioni.

QUALIFICHE	PROFILI - FIGURE PROFESSIONALI	Esemplificazio
1	-	
2	-	
3	-	
4	- ESECUTORE	
5	- COLLABORATORE PROFESSIONALE - OPERATORE (solo per Camere Commercio)	
6	- ISTRUTTORE - PROCEDURISTA (solo per Camere Commercio)	
7	- ISTRUTTORE DIRETTIVO - ANALISTA (solo per Camere Commercio)	
8	- FUNZIONARIO - ANALISTA DI SISTEMA (solo per Camere di Commercio)	
9		

Integratamente alla quarta qualifica funzionale, quelle di cui all'allegato "A" del D.D.P. n. 4.397/1903 e n. 665/1984.

	<u>QUALIFICA</u>
- Addetto ai servizi ausiliari, di anticamera, di portineria e di custodia delle Camere di Commercio	III
- Operatori socio assistenziali	IV
- Addetto ai servizi tecnici con compiti di conduzione di autoveicoli	IV
- Bagnini e assistenti ai bagnanti	IV
- Terminalisti o addetti alla registrazione dati dell'area informatica	V
- Conduttore macchine operatrici complesse	V
- Autista di scuola bus	V
- Puericultrici	V
- Infermiere generico	V
- Segretario di cancelleria di conciliazione	VI
- Assistente sociale	VII
- Cancelliere di conciliazione	VII
Direttore dei centri di formazione professionale	VIII



PROFILI PROFESSIONALI DELL'AREA INFORMATICA

PROFILO PROFESSIONALE: ANALISTA DI SISTEMA - qualifica VIII

- 1) Analizza e controlla le caratteristiche dei sistemi hardware e software e di comunicazione e di base dati.
- 2) Tiene i collegamenti con i settori utenti del sistema allo scopo di acquisire gli elementi utili a delineare il progetto nelle sue linee generali.
- 3) Nell'organizzazione e pianificazione dei progetti provvede all'articolazione delle aree; effettua la verifica del rispetto dei tempi di esecuzione, anche all'uso delle risorse disponibili.
- 4) Quando dirige una unità organica, anche a rilevanza esterna, del settore riservata ai dirigenti, ne verifica i risultati ed i costi dell'attività.
- 5) E' addetto sia ai sistemi centrali che a quelli distribuiti.
- 6) Diagnostica i malfunzionamenti ed effettua interventi diretti anche e, ovvero coordina gli interventi dei fornitori hardware e software.
- 7) Coordina le attività relative alla rete locale e remota effettuando interventi diretti anche complessi.
- 8) Provvede al coordinamento di differenziate professionalità qualora richieda specifiche particolarità di singole aree del progetto.
- 9) Cura la formazione e l'aggiornamento professionale e svolge attività didattiche.
- 10) Partecipa ad organi collegiali nell'ambito di norme e disposizioni di carattere generale e rappresenta l'amministrazione anche in convegni e congressi.
- 11) E' tenuto a partecipare periodicamente a corsi di aggiornamento anche all'estero.
- 12) Osserva e fa osservare tutti gli accorgimenti prescritti per la sicurezza delle lavorazioni alle quali è addetto, utilizza correttamente i dispositivi antinfortunistici e segnala eventuali carenze ed inosservanze; mantiene in ambito le prescritte e/o necessarie condizioni di igiene.

REQUISITI CULTURALI E PROFESSIONALI

- Diploma di laurea in ingegneria, in fisica, in matematica ovvero altra laurea con specializzazione in informatica.
- Conoscenza dell'inglese parlato e scritto.
- Superamento di un corso di formazione.

MODALITA' DI ACCESSO

- Corso-concorso o concorso pubblico con prove teoriche e pratiche. Il profilo è inquadrato nei profili professionali di Analista, Programmatore di sistemi, Programmatore esperto purchè in possesso dei requisiti culturali e professionali richiesti per l'accesso al profilo, usufruisce dell'aliquota di



ABILITA' CRIZZATALE

- Verso i profili di Analista di procedure, Analista di organizzazione e macchine, previo superamento di corso di qualificazione professionale o v professionalità.

GRADO DI RESPONSABILITA'

- Relativa all'organizzazione del lavoro;
 - ai risultati conseguiti;
 - alla direzione del lavoro;
- a seconda del settore di applicazione.

PROFILO PROFESSIONALE: ANALISTA DI PROCEDURE - qualifica VIII

- 1) Definisce la macroanalisi delle procedure da automatizzare in dipendenza esigenze amministrative in atto ed in funzione della struttura del sistema concorre a progettare.
- 2) Tiene i collegamenti con i settori utenti del sistema allo scopo di acquisire gli elementi utili a delineare il progetto nelle sue linee generali per attuare alle procedure.
- 3) Concorre all'organizzazione e pianificazione della realizzazione dei programmi quanto riguarda la definizione dello schema logico dei flussi informativi, struttura e le transazioni dei data bases, la scelta dei linguaggi di programmazione e delle metodologie di lavoro, la predisposizione di istruzione operative, dei manuali e della documentazione necessaria.
- 4) Quando dirige una unità organica anche a rilevanza esterna del settore riservata ai dirigenti, ne verifica i risultati ed i costi dell'attività.
- 5) E' addetto sia ai sistemi centrali che a quelli distribuiti.
- 6) Provvede al coordinamento di differenziate professionalità qualora richieda specifiche particolarità di singole aree del progetto.
- 7) Cura la formazione e l'aggiornamento professionale e svolge attività didattiche.
- 8) Provvede alla gestione ed al coordinamento delle procedure relative ad una o più aree di automazione.
- 9) Coordina la schedulazione dei lavori relativi ad una o più aree di automazione.
- 10) Ha il controllo e la supervisione dell'input/output relativo ad una o più aree di automazione.
- 11) Partecipa ad organi collegiali nell'ambito di norme e disposizioni di carattere generale e rappresenta l'amministrazione anche in convegni e congressi.
- 12) E' tenuto a partecipare periodicamente a corsi di aggiornamento anche all'estero.
- 13) Osserva e fa osservare tutti gli accorgimenti prescritti per la sicurezza delle lavorazioni alle quali è addetto, utilizza correttamente i mezzi di antinfortunistica.



- Conoscenza dell'inglese parlato e scritto.

MODALITA' DI ACCESSO

- Corso-Concorso o concorso pubblico con prove teoriche e pratiche. Il
inquadro nei profili professionali di Analista, Programmatore di
Programmatore esperto, purché in possesso dei requisiti culturali e pro
richiesti per l'accesso al profilo, usufruisce dell'aliquota di riserv
qualora ottiene l'idoneità al concorso.

MOBILITA' ORIZZONTALE

- Verso i profili di Analista di sistema, di Analista di organizzazione e
macchine esperto, previo superamento di corso di qualificazione profes
verifica di professionalità.

GRADO DI RESPONSABILITA'

- Relativa all'organizzazione del lavoro;
 - ai risultati conseguiti;
 - alla direzione del lavoro;
- a seconda del settore di applicazione.

PROFILO PROFESSIONALE: ANALISTA

qualifica VII

- 1) Effettua l'analisi tecnica delle procedure di automazione, collabora con i
di sistemi alla formulazione del piano di analisi del proprio settore.
- 2) Analizza le procedure a lui affidate, cercando le possibili soluzioni alt
sotto l'aspetto tecnico, proponendo i relativi programmi da realizzare.
- 3) Individua i punti più importanti delle procedure, con particolare ris
all'integrazione con altre procedure.
- 4) Prepara e trasmette ai programmatori la documentazione ed i dati necessar
stesura dei programmi.
- 5) Definisce la suddivisione delle procedure affidategli in programmi, tenen
tra l'altro, delle dimensioni di occupazione di memoria dell'elaboratore.
- 6) Ha la gestione ed il coordinamento delle procedure relative ad una o più
automazione.
- 7) Coordina la schedulazione dei lavori relativi ad una o più aree di automazi
- 8) Ha il controllo e la supervisione dell'input/output relativo ad una o più
automazione.
- 9) Assiste i programmatori tecnicamente, sia su richiesta che di propria inizi
- 10) Provvede alla preparazione della documentazione della procedura analizzata,
sia quanto di propria spettanza, che quanto di spettanza del gruppo program
- 11) Quando dirige una unità organica del settore (non avente rilevanza est
verifica i risultati ed i costi dell'attività.
- 12) Svolge anche attività didattica.

quali è addetto, utilizza correttamente i presidi antinfortunistici e eventuali carenze ed inosservanze; mantiene, in tale ambito, le prescrizioni necessarie condizioni di igiene.

REQUISITI CULTURALI

- Diploma di laurea in ingegneria, in fisica, in matematica ovvero altra laurea specializzazione in informatica.
- Conoscenza della lingua inglese.

MODALITA' DI ACCESSO

- Corso-Concorso o concorso pubblico con prove teoriche e pratiche. Il profilo è inquadrato nei profili professionali di Programmatore, Procedure di organizzazione, Programmatore di gestione operativa, Capo unità operativa (turno) e Consollista, purché in possesso dei requisiti culturali e professionali richiesti per l'accesso al profilo, usufruisce dell'aliquota di riserva qualora ottiene l'idoneità al concorso.

MOBILITA' ORIZZONTALE

- Verso Programmatore di sistema e Programmatore esperto, previo superamento di qualificazione professionale.

MOBILITA' VERTICALE

- Verso i profili di Analista di sistema, Analista di procedure ed Analisi di organizzazione, purché in possesso dei requisiti culturali e professionali prescritti e previo superamento di corso di qualificazione professionale.

GRADO DI RESPONSABILITA'

- Relativa all'organizzazione del lavoro;
- ai risultati conseguiti;
- a seconda del settore di applicazione.

PROFILO PROFESSIONALE: PROGRAMMATORE DI SISTEMA - qualifica VII

- 1) Collabora con l'analista di sistema e con l'analista onde definire nei dettagli le risorse hardware necessarie al conseguimento degli obiettivi prefissati.
- 2) Effettua analisi e controlli delle prestazioni e delle risorse hardware e software.
- 3) Effettua proposte per l'ottimizzazione del sistema hardware e software.
- 4) Coordina il settore documentazione.
- 5) Gestisce, in funzione della struttura hardware disponibile, il software di sistema e il software applicativo ai quali apporta le successive modifiche.
- 6) Provvede a compilare la documentazione necessaria.
- 7) Determina i tempi di esecuzione delle prove e scadenze degli impegni del progetto.
- 8) Quando dirige una unità organica del settore (non avente rilevanza esterna) verifica i risultati e i costi dell'attività.
- 9) Svolge anche attività didattica.
- 10) E' applicato a sistemi centralizzati ovvero distribuiti sul territorio.
- 11) E' tenuto a frequentare corsi di aggiornamento anche all'estero.



antifortunistici e segnala eventuali carenze; mantiene, in tale atti prescritte e/o necessarie condizioni di igiene.

REQUISITI CULTURALI

- Diploma di laurea in ingegneria, in fisica, in matematica ovvero altra specializzazione in informatica.
- Conoscenza della lingua inglese.

MODALITA' DI ACCESSO

- Corso-Concorso o concorso pubblico con prove teoriche e pratiche. Il candidato è inquadrato nei profili professionali di Programmatore, Programmazione, Programmazione organizzativa, Programmatore di gestione operativa, Capo unità operativa (turno) e Consollista, purchè in possesso dei requisiti culturali e professionali richiesti per l'accesso al profilo, usufruisce della aliquota di riserva qualora ottiene l'idoneità al concorso.

MOBILITA' ORIZZONTALE

- Verso Analista, Programmatore esperto e Capo Sala macchine, previo superamento corsi di qualificazione professionale.

MOBILITA' VERTICALE

- Verso i profili di Analista di sistema, Analista di procedure, Analista di programmazione, Programmazione organizzativa, purchè in possesso dei requisiti culturali e professionali prescritti e previo superamento di corso di qualificazione professionale.

GRADO DI RESPONSABILITA'

- Relativa all'organizzazione del lavoro;
- ai risultati conseguiti;
- a seconda del settore di applicazione.

PROFILO PROFESSIONALE: PROGRAMMATORE

- qualifica VI

- 1) Procede alla stesura del programma nel linguaggio prescelto e ne predispone la relativa documentazione.
- 2) Effettua le analisi del singolo programma sulla base di istruzioni di massima discrezionalità operativa di problemi non complessi nonché la diagrammazione o documentazione di flusso o di dettaglio.
- 3) Provvede alla manutenzione di singoli programmi e della documentazione relativa.
- 4) Provvede alla stesura ed aggiornamento della documentazione relativa ai programmi.
- 5) Garantisce, per quanto gli compete, che tutti i files siano utilizzati secondo lo standard stabilito dagli standards (utilizzo ed aggiornamento della libreria dei files).
- 6) Prova i programmi secondo le norme in atto e li documenta, al fine di renderli facilmente gestibili, nella fase di manutenzione.
- 7) E' tenuto ad aggiornarsi sugli sviluppi e sulle tecniche di programmazione sull'utilizzo del sistema operativo in uso.
- 8) E' applicato a sistemi centralizzati ovvero distribuiti.
- 9) E' tenuto a frequentare corsi di aggiornamento anche all'estero.
- 10) Effettua le registrazioni del proprio lavoro.



✓ necessarie condizioni di igiene.

REQUISITI CULTURALI

- Diploma di perito in informatica ovvero altro diploma equivalente specializzazione in informatica, ovvero altro diploma di scuola secondario secondo grado e corso di formazione in informatica riconosciuto.
- Conoscenza di una lingua straniera (inglese).

MODALITA' DI ACCESSO

- Il reclutamento avviene mediante concorso-concorso o concorso pubblico di tipo teoriche e pratiche, e corso di qualificazione della durata di mesi sei dell'Amministrazione.
- Il personale inquadrato nei profili professionali di Addetto alla registrazione Operatore di sala macchine, con cinque anni di effettivo servizio nel profilo, purchè in possesso dei requisiti culturali e professionali richiesti usufruisce della aliquota di riserva del 35% qualora ottiene l'idoneità al concorso.

MOBILITA' ORIZZONTALE

- Verso i profili di Procedurista di organizzazione, Programmatore di sistema operativa, Capo unità operativa (Capo turno) e Consollista, previa verifica del possesso delle relative professionalità.

MOBILITA' VERTICALE

- Verso i profili di Analista, Programmatore di sistema e Programmatore di sistema operativa purchè in possesso dei requisiti culturali e professionali prescritti, e superamento di corso di qualificazione.

GRADO DI RESPONSABILITA'

- Relativa all'organizzazione del lavoro;
- ai risultati conseguiti;
- a seconda del settore di applicazione.

PROFILO PROFESSIONALE: PROCEDURISTA DI ORGANIZZAZIONE - qualifica VI

- 1) Analizza i passi procedurali assegnatigli e stende la relativa documentazione.
- 2) Analizza le operazioni elementari ed i flussi dei passi procedurali assegnatigli.
- 3) Collabora a stendere il manuale della procedura in essere.
- 4) Controlla e coordina l'applicazione delle norme emanate nell'ambito delle unità esecutive interessate.
- 5) E' applicato a sistemi centralizzati ovvero distribuiti.
- 6) E' tenuto a frequentare corsi di aggiornamento anche all'estero.
- 7) Effettua le registrazioni relative al proprio lavoro.
- 8) Osserva tutti gli accorgimenti prescritti per la sicurezza delle lavorazioni quali è addetto, utilizza correttamente i presidi antinfortunistici e segnala eventuali carenze ed inosservanze; mantiene in tale ambito le prescritte necessarie condizioni di igiene.

REQUISITI CULTURALI

- Diploma di perito in informatica ovvero altro diploma equivalente

MODALITA' DI ACCESSO

- Il reclutamento avviene mediante corso-concorso o concorso pubblico teoriche e pratiche.
- Il personale inquadrato nei profili professionali di addetto alla registrazione, Operatore di sala macchine _____, con cinque effettivo servizio nel profilo, purché in possesso dei requisiti professionali richiesti, usufruisce della aliquota di riserva del 35 ottiene l'idoneità al concorso.

MOBILITA' ORIZZONTALE

- Verso i profili di Programmatore, Programmatore di gestione operativa, (operativa (Capo turno) e Consollista previa verifica del possesso delle professionalità.

MOBILITA' VERTICALE

- Verso i profili di Analista, Capo Sala macchine, Programmatore di Programmatore esperto, purché in possesso dei requisiti culturali e professionali prescritti e previo superamento di corso di qualificazione professionale.

GRADO DI RESPONSABILITA'

- Relativa all'organizzazione del lavoro;
- ai risultati conseguiti;
- a seconda del settore di applicazione.

- PROFILO PROFESSIONALE: PROGRAMMATORE DI GESTIONE OPERATIVA - qualifica VI

- 1) Provvede alla gestione di procedure e ne cura la connessa documentazione.
- 2) Predispone le schede dei lavori relativi alle procedure di competenza.
- 3) E' addetto al controllo degli input/output.
- 4) Diagnostica i malfunzionamenti, effettua interventi diretti di media complessità inoltra richieste ai fornitori hardware e software.
- 5) Ha la gestione della rete locale e remota (D/C), effettua interventi complessità con richiesta ai fornitori hardware e software.
- 6) Tiene aggiornata la documentazione del proprio settore.
- 7) E' applicato a sistemi centralizzati ovvero distribuiti.
- 8) E' tenuto a frequentare corsi di aggiornamento anche all'estero.
- 9) Effettua le registrazioni relative al proprio lavoro.
- 10) Osserva tutti gli accorgimenti prescritti per la sicurezza delle lavorazioni quali è addetto, utilizza correttamente i presidi antinfortunistici e eventuali carenze ed inosservanze; mantiene, in tale ambito, le prescritte necessarie condizioni di igiene.

REQUISITI CULTURALI

- Diploma di perito in informatica ovvero altro diploma equivalente specializzazione in informatica o altro diploma di scuola media superiore di grado e corso di formazione in informatica.
- Conoscenza di una lingua straniera (inglese).

MODALITA' DI ACCESSO

~~basato~~ con cinque anni di effettivo servizio nel profilo, purché in possesso dei requisiti culturali e professionali richiesti, usufruisce dell'aliquota del 35% qualora ottenga l'idoneità al concorso.

MOBILITA' ORIZZONTALE

- Verso i profili di Programmatore, Procedurista di organizzazione, operativa (Capo turno) e Consollista, previa verifica del possesso della professionalità.

MOBILITA' VERTICALE

- Verso i profili di Analista, Capo Sala macchine, Programmatore di Programmazione esperto, purché in possesso dei requisiti culturali e professionali prescritti e previo superamento di corso di qualificazione professionale.

GRADO DI RESPONSABILITA'

- Relativa all'organizzazione del lavoro;
- ai risultati conseguiti;
a seconda del settore di applicazione.

PROFILO PROFESSIONALE: CAPO UNITA' OPERATIVA (CAPO TURNO) - qualifica VI

- 1) Garantisce la buona esecuzione del programma dei lavori da eseguire ed il funzionamento dei mezzi.
- 2) Coordina le attività operative del turno e le attività complesse all'esecuzione dei lavori.
- 3) Controlla che il programma dei lavori previsti sia eseguibile con i mezzi disponibili.
- 4) Verifica che le elaborazioni eseguite sotto il suo controllo siano rispondenti ai standards fissati.
- 5) Distribuisce il lavoro agli operatori, impartendo loro direttive.
- 6) Interviene direttamente, nei casi di emergenza, per la soluzione di quei problemi di carattere operativo. Diagnostica i malfunzionamenti ed esegue interventi diretti di media complessità; inoltra richieste ai fornitori hardware e software.
- 7) Concorre alla rilevazione di tutte le possibili deficienze nelle attività operative al fine di renderle chiare ed esatte.
- 8) Gestisce le risorse con particolare riguardo a quelle magnetiche.
- 9) Effettua rilevazioni e controlli relativi al funzionamento del sistema ed al dimensionamento.
- 10) Aggiorna la documentazione tecnica hardware e software.
- 11) Cura la gestione delle scorte.
- 12) E' applicato a sistemi centralizzati ovvero distribuiti.
- 13) E' tenuto a frequentare corsi di aggiornamento anche all'estero.
- 14) Effettua tutte le registrazioni relative al proprio lavoro.
- 15) Osserva tutti gli accorgimenti prescritti per la sicurezza delle lavorazioni; quali è addetto, utilizza correttamente i presidi antinfortunistici e segnala eventuali carenze ed inosservanze: mantiene

altro diploma di scuola media secondaria di 2° grado e corso di formazione informatica riconosciuto.

- Conoscenza di una lingua straniera (inglese).

MODALITA' DI ACCESSO

- Il reclutamento avviene mediante corso-concorso o concorso pubblico e teoriche e pratiche. - Il personale inquadrato nei profili professionali di alla registrazione dei dati, Operatore di sala macchine con cinque anni di effettivo servizio nel profilo, purché in possesso dei requisiti culturali e professionali richiesti, usufruisce della aliquota del 35% qualora ottiene l'idoneità al concorso.

MOBILITA' ORIZZONTALE

- Verso i profili di Programmatore, Procedurista di organizzazione, Programmazione gestione operativa e Consollista, previa verifica del possesso delle professionalità.

MOBILITA' VERTICALE

- Verso i profili di Analista, Programmatore di sistema e Programmatore di gestione operativa purché in possesso dei requisiti culturali e professionali prescritti e superamento di corso di qualificazione professionale.

GRADO DI RESPONSABILITA'

- Relativa all'organizzazione del lavoro;
- ai risultati conseguiti;
- a seconda del settore di applicazione.

PROFILO PROFESSIONALE: CONSOLLISTA

- qualifica VI

- 1) Provvede alla gestione e controllo del sistema tramite console ed attività complesse relative all'esecuzione dei lavori.
- 2) Diagnostica i malfunzionamenti, effettua interventi diretti di media complessità e inoltra richieste ai fornitori hardware e software.
- 3) Cura la gestione della rete locale e remota (D/C), effettua interventi di media complessità con richiesta ai fornitori hardware e software.
- 4) Effettua i controlli prestabiliti per ciascun ciclo operativo allo scopo di accertare, in ogni fase della procedura, la esattezza delle elaborazioni eseguite.
- 5) Gestisce secondo le disposizioni ricevute le scritture relative al funzionamento del sistema.
- 6) Sostituisce in tutte le sue funzioni il Capo Unità operativa (Capo turno) quando questi non è presente.
- 7) Collabora strettamente con il programmatore di gestione operativa.
- 8) Cura la gestione delle risorse con particolare riguardo a quelle magnetiche.
- 9) Effettua rilevazioni e controlli relativi al funzionamento del sistema ed al suo dimensionamento.
- 10) Aggiorna la documentazione tecnica hardware e software.
- 11) E' applicato a sistemi centralizzati ovvero distribuiti.



eventuali carenze ed inosservanze; mantiene, in tale ambito, le prescrizioni necessarie condizioni di igiene.

REQUISITI CULTURALI

- Diploma di perito in informatica ovvero diploma equivalente con specializzazione in informatica o altro diploma di scuola secondaria di secondo grado e formazione in informatica riconosciuto.
- Conoscenza di una lingua straniera (inglese).

MODALITA' DI ACCESSO

- Il reclutamento avviene mediante corso-concorso o concorso pubblico con prove teoriche e pratiche.
- Il personale inquadrato nei profili professionali di Addetto alla registrazione, Operatore di sala macchine _____ con cinque anni di effettivo servizio nel profilo purchè in possesso dei requisiti culturali e professionali richiesti usufruisce della aliquota di riserva del 35% qualora l'idoneità al concorso.

MOBILITA' ORIZZONTALE

- Verso i profili di Programmatore, Procedurista di organizzazione, Programmista gestione operativa e Capo unità operativa (Capo turno), previa verifica delle relative professionalità.

MOBILITA' VERTICALE

- Verso i profili di Analista, Capo Sala macchine, Programmatore di sistemi, Programmatore esperto, purchè in possesso dei requisiti culturali e professionali prescritti e previo superamento di corso di qualificazione professionale.

GRADO DI RESPONSABILITA'

- Relativa all'organizzazione del lavoro;
- ai risultati conseguiti;
- a seconda del settore di applicazione.

PROFILO PROFESSIONALE: ADDETTO ALLA REGISTRAZIONE DEI DATI

- qualificazioni

- 1) Svolge le attività di registrazione di dati, secondo procedure predeterminate, immettendoli nel sistema ed interpretando i messaggi di risposta.
- 2) Effettua la verifica dei dati in ingresso ed in uscita.
- 3) Effettua la programmazione semplice del sistema di acquisizione affidatogli.
- 4) E' applicato a sistemi centralizzati ovvero distribuiti.
- 5) E' tenuto a frequentare corsi di aggiornamento.
- 6) Effettua le registrazioni relative al proprio lavoro.
- 7) Individua gli errori ed effettua le relative correzioni.
- 8) Verifica le informazioni registrate e/o perforate nel formato prestabilito.
- 9) Aggiorna la conoscenza circa l'utilizzazione delle macchine perforatrici/verificatrici e di registrazione dei dati su nastri.
- 10) Osserva tutti gli accorgimenti prescritti per la sicurezza delle lavorazioni; quali è addetto, utilizza correttamente i presidi antinfortunistici e segnala eventuali carenze ed inosservanze.



specializzazione in informatica o altro diploma di scuola secondaria di grado e corso di formazione in informatica riconosciuto.

- Conoscenza di una lingua straniera (inglese).

MODALITA' DI ACCESSO

- Il reclutamento avviene mediante corso-concorso o concorso pubblico con prove teoriche e pratiche.

MOBILITA' ORIZZONTALE

- Verso i profili di Operatore di sala macchine ed Addetto a personal computer (addetto ai terminali evoluti), previa verifica delle professionalità.

MOBILITA' VERTICALE

- Verso i profili di Programmatore, Procedurista di organizzazione, Programmista gestione operativa, Capo Unità Operativa (Capo turno) e Consollista, a possesso dei requisiti culturali e professionali prescritti e previo superamento di un corso di qualificazione professionale.

GRADO DI RESPONSABILITA'

- Relativa all'organizzazione del lavoro;
- ai risultati conseguiti;
a seconda del settore di applicazione.

- PROFILO PROFESSIONALE: OPERATORE DI SALA MACCHINE - qualifica V

- 1) Avvia ed esegue i lavori di sala con l'impiego delle unità periferiche, con l'esclusione di quelle attività proprie della professionalità superiore. Effettua la inizializzazione e chiusura dei sistemi.
- 2) Utilizza, con procedure predefinite e limitata discrezionalità, programmi prodotti-programma o programmi specifici per semplici operazioni di stampa, ricerca, lettura, scrittura su file magnetici.
- 3) Cura l'archiviazione e tenuta della documentazione e delle librerie di programmi.
- 4) E' applicato a sistemi centralizzati ovvero distribuiti.
- 5) E' tenuto a frequentare corsi di aggiornamento.
- 6) Effettua le registrazioni relative al proprio lavoro.
- 7) Osserva tutti gli accorgimenti prescritti per la sicurezza delle lavorazioni. Qual è addetto, utilizza correttamente i presidi antinfortunistici e provvede a eventuali carenze ed inosservanze; mantiene, in tale ambito, le prescritte e necessarie condizioni di igiene.

REQUISITI CULTURALI

- Diploma di perito di informatica ovvero altro diploma equivalente con specializzazione in informatica o altro diploma di scuola secondaria di grado e corso di formazione in informatica riconosciuto.

- Conoscenza di una lingua straniera (inglese).

MODALITA' DI ACCESSO

- Il reclutamento avviene mediante corso-concorso o concorso pubblico con prove teoriche e pratiche.

MOBILITA' ORIZZONTALE

E' estratto del verbale della seduta del 21 marzo 1990 ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to (Prof. Nicola Di Cagno)

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
F.to (Avv. Giorgio Bortone)

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO F.F.
F.to (Dott. Francesco Saponaro)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
F.to (Dott. Renato Guaccero)

5 APR. 1990



p.c.c. (Silvana Versola)